B. & B. srl – Servizi Assicurativi
Viale Don Minzoni 74/1– 41125 Modena
Tel. 059.332280 – Fax 059.332801 – Mail: info@bbassic.it

L'Ingegnere iscritto all'Ordine di Modena ha la possibilità:

- *di aumentare il massimale di € 5.000,00 previsto nella polizza cumulativa;*
- *di estendere le garanzie alla "Vita Privata".*

Condizioni di Assicurazione della polizza integrativa:

a) Attività lavorativa
b) Vita privata

a) Attività lavorativa

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dallo Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti connessi alla attività esercitata, in quanto iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena.
La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro paga, dei collaboratori della cui opera si avvale, dei familiari che collaborano con lui nella attività esercitata.
La garanzia è operante per i seguenti casi:

A. Danni subiti.
Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti – colposi o dolosi – di altri soggetti.

B. Danni causati.
Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato e dei familiari collaboratori, oppure di fatti illeciti colposi e dolosi dei dipendenti o dei collaboratori non familiari.

C. Difesa penale.
Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione.

D. Rapporti di lavoro.
Controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti a libro paga.

E. Locali ad uso studio professionale.
Controversie relative alla locazione o alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.

F. D.Lgs. 81/2008
Controversie nascenti dalla violazione delle norme di cui al D.L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni, integrazioni, in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come specificato al successivo punto 3.

G. Inadempienze contrattuali.
Controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi, commissionate e/o ricevute dal Contraente, semprechè il valore di lite non sia inferiore a € 1.000,00. La prestazione vale esclusivamente per l'Assicurato.

H. Privacy.
Controversie nascenti da infrazioni della normativa in materia di privacy, secondo quanto previsto dalla Legge n. 675/1996 e D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni o integrazioni.

2. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per le controversie:

a. derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo;
b. inerenti al ricupero dei crediti;
c. derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso condotti;
d. relative al rapporto tra soci, amministratori, associati quando l'Assicurato è una società o uno studio associato;
e. derivanti dall'attività di amministratore di società e/o enti;
f. di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
g. relativi a sinistri di inquinamento dell'ambiente;
h. relativi a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. inerenti il pagamento di multe, ammende ed oneri fiscali.

3. ESTENSIONI DI GARANZIA al D.Lgs n. 81/2008

La garanzia viene prestata a favore dell'Assicurato anche in riferimento all'attuazione delle normative contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni.
Questa specifica estensione di garanzia si riferisce alle spese legali e peritali in caso di procedimenti penali, civili e amministrativi relativi a fatti connessi con l'esercizio della professione di ingegnere ed opera semprechè l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008.

4. INIZIO DELLA GARANZIA.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi che siano insorti nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e relativi a comportamenti posti in essere nello stesso periodo.
Nel caso che la presente polizza sia emessa in sostituzione di altra polizza stipulata con la medesima Compagnia senza soluzione di continuità, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita. In tal caso la garanzia verrà prestata nel limite del massimale della polizza sostituita.

5. ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO

Preso atto che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena ha in corso con la Società Polizza di Tutela Giudiziaria con massimale per ogni sinistro e per ogni iscritto all'Ordine di € 5.000,00, la presente assicurazione viene prestata per la eccedenza rispetto a tale somma.

b) Vita privata

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti connessi esclusivamente alla vita privata.
L'assicurazione è operante per il Contraente, per i componenti il suo nucleo familiare risultanti dalla Stato di Famiglia e per il convivente more uxorio, nonchè per le responsabilità su di loro

gravanti in relazione a fatti illeciti commessi da collaboratori domestici e/o baby-sitters nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.
Sono in garanzia le spese:

a) per l'intervento di un legale;
b) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
c) per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
d) di giustizia, in caso di condanne penali;
e) conseguenti ad una transazione, purchè autorizzata preventivamente dalla Compagnia;
f) liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
g) di indagini per la ricerca di prove a difesa;
h) per la redazione di istanze all'Autorità Giudiziaria;
i) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge n. 488 del 23/12/1999, art. 9; D.Lgs. n. 28 dell'11/03/2002) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

2. GARANZIE.

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti degli assicurati nell'ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dagli assicurati per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti degli assicurati;
3. controversie e procedimenti che coinvolgano gli assicurati nelle vesti di conducenti di veicoli e natanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di pedoni o di passeggeri di qualsiasi mezzo;
4. difesa penale degli assicurati per delitti colposi e/o contravvenzioni;
5. difesa penale per delitti dolosi nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. La Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
6. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
7. l'esercizio di pretese al risarcimento danni che derivino da incidenti stradali nei quali gli Assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti alla assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
8. l'esercizio di pretese nascenti da presunte inadempienze contrattuali con valore di lite superiore ad € 500,00;
9. le controversie relative a rapporto di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
10. in qualità di conduttore o proprietario dell'abitazione abituale o secondaria:
    - 10,1 controversie nascenti da presunte pretese inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto dell'abitazione o del contenuto dell'abitazione
    - 10.2 controversie nascenti da presunte pretese inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
    - 10.3 controversie civili riguardanti il contratto di locazione dell'abitazione
    - 10.4 controversie civili riguardanti danni subiti dall'abitazione di proprietà, dovuti a fatti illeciti di terzi
    - 10.5 controversie riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù relative alla proprietà dell'abitazione.
11. rimborso delle spese per la presentazione dell'istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio dei coniugi assicurati, a condizione che il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente e che l'assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dei coniugi. L'attivazione della garanzia viene considerata come unico sinistro

e pertanto il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio.

3. ESCLUSIONI.

L'assicurazione non è operante per:

a) controversie derivanti da fatto doloso degli assicurati, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
b) controversie derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dagli assicurati;
c) controversie di natura professionale degli assicurati;
d) controversie di diritto fiscale e tributario;
e) multe, ammende ed oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti e simili);
f) controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
g) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
h) le vertenze con istituti o enti di assistenza o previdenza;
i) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici e risse alle quali gli assicurati abbiano volontariamente partecipato;
j) le operazioni finanziarie, le vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
k) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenze sleali;
l) le controversie relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
m) i procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche e politiche;
n) le controversie con la Compagnia.

4. INIZIO DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi che siano insorti nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e relativi a comportamenti posti in essere nello stesso periodo.
Nel caso che la presente polizza sia emessa in sostituzione di altra polizza stipulata con la medesima Compagnia senza soluzione di continuità, la garanzia sarà valida anche per le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita. In tal caso la garanzia verrà prestata nel limite del massimale della polizza sostituita.

5. FRANCHIGIA

In caso di sinistro la Società corrisponderà al Contraente la somma assicurata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta di € 750,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo del Contraente stesso.